



Azienda
Unità Sanitaria Locale
Latina



REGIONE
LAZIO

**REGOLAMENTO AZIENDALE
ATTUATIVO DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DI CUI AL D.Lgs. 30.6.2003, N. 196**

Allegato A
alla deliberazione DG
n.437 del 24/04/2006

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	3
<i>Art. 2 Definizioni</i>	3
<i>Art. 3 Titolare del trattamento dei dati personali</i>	4
<i>Art. 4 Responsabili del trattamento dei dati personali</i>	5
<i>Art. 5 Incaricati del trattamento dei dati personali</i>	7
<i>Art. 6 Obblighi delle persone che operano all'interno dell'Azienda</i>	7
<i>Art. 7 Referente per la privacy e responsabile della sicurezza informatica dei dati</i>	8
<i>Art. 8 Formazione del personale</i>	9
<i>Art. 9 Trattamento dei dati personali</i>	9
<i>Art. 10 Trattamento dei dati personali da parte di soggetti esterni all'Azienda</i>	10
<i>Art. 11 Notificazioni e Comunicazioni al Garante</i>	11
<i>Art. 12 Informazioni per la raccolta dei dati</i>	11
<i>Art. 13 Uso delle apparecchiature di video-sorveglianza</i>	12
<i>Art. 14 Consenso al trattamento dei dati</i>	12
<i>Art. 15 Conservazione e sicurezza dei dati</i>	13
<i>Art. 16 Comunicazione e diffusione dei dati personali</i>	13
<i>Art. 17 Comunicazioni e notizie sullo stato di salute degli utenti</i>	14
<i>Art. 18 Accesso alle liste di attesa</i>	15
<i>Art. 19 Procedure organizzative a tutela della riservatezza in ambiente sanitario</i>	15
<i>Art. 20 Pubblicità degli atti e diritto alla riservatezza</i>	16
<i>Art. 21 Esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice</i>	16
<i>Art. 22 Diritto di accesso alla documentazione</i>	17
<i>Art. 23 Modulistica</i>	18
<i>Art. 24 Rinvio</i>	18

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina all'interno dell'Azienda unità sanitaria locale di Latina (di seguito denominata Azienda) la tutela delle persone e degli altri soggetti in ordine al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice).
2. La normativa contenuta nel presente regolamento è diretta a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nonché al diritto alla protezione dei dati personali degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento e comunque in sede di trattamento dei dati personali, l'Azienda adotta le definizioni di cui all'articolo 4 del Codice, con particolare riferimento a:
 - a) *banca di dati*: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
 - b) *trattamento*: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione;
 - c) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - d) *interessato*: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - e) *dati sensibili*: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - f) *dati giudiziari*: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - g) *dato anonimo*: il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- h) *titolare*: l'Azienda nel suo complesso, rappresentata come indicato all'Art. 3, cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- i) *responsabile*: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- l) *incaricati*: le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- m) *comunicazione*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) *diffusione*: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) *blocco*: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) *Garante*: il Garante per la protezione dei dati personali e cioè l'autorità di cui all'articolo 153 del Codice, istituita dalla legge 31/12/1996 n. 675.

2. Sono inoltre adottate nel presente regolamento le seguenti ulteriori definizioni:

- a) *dati comuni*: quei dati personali che non rientrano tra i dati sensibili, né tra i dati giudiziari;
- b) *dati semi-sensibili*: quei dati comuni il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, ed il cui trattamento è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, che saranno prescritti dal Garante;
- c) *referente aziendale per la privacy*: il soggetto individuato dal titolare per assisterlo nell'attuazione della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, del presente regolamento e nei rapporti con il Garante e per fornire consulenza e collaborazione alle strutture dell'Azienda per gli adempimenti di loro competenza;
- d) *responsabile della sicurezza informatica dei dati*: il soggetto, individuato dal titolare del trattamento, che sovrintende alle risorse dei sistemi operativi degli elaboratori, delle banche dati e del sistema informatico in generale.

Art. 3 Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice è l'Azienda nel suo complesso, rappresentata dal Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda stessa.

2. Il Titolare, avvalendosi della collaborazione del Referente aziendale di cui all'Art. 7 (più oltre indicato Referente), provvede:
- a) ad assolvere all'obbligo, previsto dall'articolo 37 del Codice, di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali (più oltre indicato Garante), in particolare, nelle situazioni previste dall'Art. 11, nonché all'obbligo delle comunicazioni al Garante stesso di cui all'articolo 39, comma 1, del Codice;
 - b) a richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - c) a definire e disporre, mediante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, le misure necessarie a garantire la conservazione, la protezione e la sicurezza dei dati personali;
 - d) a nominare con proprio atto i responsabili del trattamento dei dati personali, impartendo ad essi, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, i compiti e le necessarie istruzioni, in relazione all'informativa agli interessati, alla tipologia dei dati da trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'articolo 7 del Codice, all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, protezione e sicurezza dei dati, all'eventuale uso di apparecchiature di videosorveglianza;
 - e) a nominare il referente e il responsabile della sicurezza informatica dei dati;
 - f) a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

Art. 4 Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Direttore generale individua, con atto formale, quali responsabili del trattamento dei dati personali, le strutture organizzative dell'Azienda, nelle persone dei relativi dirigenti responsabili pro-tempore (più oltre indicati "responsabili del trattamento"), in relazione alle funzioni di specifica competenza.
2. I responsabili del trattamento svolgono i seguenti compiti, direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'Art. 5:
- a) applicare la normativa contenuta nel Codice, le disposizioni del Garante, le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché la normativa nazionale e regionale che disciplina specifici trattamenti di dati, con particolare riguardo:
 - all'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 per la tutela della riservatezza della persona affetta da infezione da HIV;
 - alla legge 22 maggio 1978, n. 194 per le comunicazioni sulle interruzioni di gravidanza;
 - agli articoli 120 e 121 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 in materia di tossicodipendenze;
 - agli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94, in materia di sperimentazione clinica in campo oncologico;

- all'articolo 734-bis del codice penale circa il divieto di divulgazione non consentita dell'immagine delle persone offese da atti di violenza sessuale;

- b) osservare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - c) collaborare con il Referente nell'espletamento dei suoi compiti, provvedendo, in particolare, a:
 - 1. comunicargli tempestivamente l'inizio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in atto anche ai fini dell'eventuale variazione della notifica al Garante, nonché ogni notizia rilevante ai fini della tutela della sicurezza e riservatezza dei dati personali;
 - 2. fornirgli gli elementi informativi necessari per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 39, comma 1, del Codice;
 - 3. fornirgli le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli archivi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera f), ed ogni altra informazione richiesta per l'attuazione del presente Regolamento;
 - d) dare l'informativa prevista dall'articolo 13 del Codice, con le modalità indicate all'Art. 12 del presente regolamento;
 - e) osservare e far osservare le misure di sicurezza individuate nel documento programmatico sulla sicurezza elaborato dall'Azienda a norma dell'Art. 15, nonché fare osservare le relative linee-guida;
 - f) designare ai sensi dell'Art. 5 gli incaricati del trattamento, e fornire loro specifiche istruzioni;
 - g) rispondere alle istanze degli interessati secondo quanto stabilito dal Codice, attenendosi alle disposizioni di cui all'Art. 21 del presente Regolamento e predisponendo, anche in collaborazione con il Referente, modalità organizzative volte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato;
 - h) ricevere e valutare le richieste di accesso ai documenti amministrativi, avanzate ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, attenendosi alle disposizioni di cui all'Art. 22 del presente Regolamento;
 - i) fornire al Garante le informazioni richieste, consentire i controlli e gli accessi da parte delle autorità competenti;
 - l) ottemperare ad ogni altro adempimento stabilito dal Titolare in relazione al trattamento dei dati personali.
- 3.** La funzione di responsabile non è delegabile. In caso di assenza o impedimento del responsabile del trattamento, le relative attribuzioni sono esercitate da chi lo sostituisce per le attività di istituto.
- 4.** Ogni modifica di responsabilità delle strutture organizzative all'interno dell'Azienda deve essere segnalata al Referente.

5. Il dipendente che svolge attività libero professionale *intramoenia* in locali messi a disposizione dall'Azienda è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati effettuati in tale attività.
6. Possono essere individuati, quali responsabili del trattamento, con le modalità previste all'Art. 10, soggetti esterni all'Azienda, in caso di fornitura di procedure complesse anche di natura informatica o telematica, di prestazioni professionali, o di prestazioni e servizi anche in convenzione.
7. I responsabili del trattamento rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle istruzioni ricevute, ivi comprese quelle riguardanti l'adozione delle misure di sicurezza.

Art. 5 Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di designare le persone fisiche incaricate a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali di sua competenza precisando, con riferimento alle istruzioni ricevute dal Titolare, i relativi compiti, l'ambito del trattamento consentito e le modalità cui devono attenersi.
2. La designazione degli incaricati è effettuata con atto scritto. È considerata tale la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale sia stato già individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito. L'atto di nomina costituisce presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali.
3. Gli incaricati hanno accesso ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti istituzionali loro assegnati.
4. Durante il trattamento od in caso di allontanamento dal posto di lavoro, l'incaricato deve adottare le misure previste e a sua disposizione, secondo le istruzioni ricevute dal responsabile del trattamento, per evitare l'accesso non autorizzato da parte di terzi, anche se dipendenti, ai dati personali trattati o in trattamento.

Art. 6 Obblighi delle persone che operano all'interno dell'Azienda

1. I dipendenti dell'Azienda nonché tutte le persone che prestano attività all'interno dell'Azienda stessa a qualsiasi titolo, con o senza retribuzione, compresi gli allievi e i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in convenzione con le università, gli specializzandi, i tirocinanti e i volontari, qualora in occasione della loro attività vengano a conoscenza di dati personali trattati dall'Azienda sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e in particolare:
 - a) ad attenersi alla massima riservatezza rispetto alle notizie ed alle informazioni di cui vengono a conoscenza;
 - b) ad astenersi da operazioni attinenti al trattamento dei dati personali, salvo che non siano individuati quali incaricati ai sensi dell'Art. 5;

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il Responsabile del trattamento fornisce le necessarie informazioni alle persone che operano a qualsiasi titolo nella propria struttura.

Art. 7 Referente per la privacy e responsabile della sicurezza informatica dei dati

1. Il referente per la privacy è nominato con atto formale del Direttore generale, su proposta del Direttore amministrativo, tra il personale dipendente con qualifica dirigenziale e svolge i seguenti compiti:
 - a) assiste il Titolare nello svolgimento degli adempimenti di cui all'Art. 3, comma 2;
 - b) assiste il Titolare, i responsabili del trattamento e il responsabile della sicurezza informatica dei dati, nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati, per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
 - c) propone, per l'adozione da parte del Titolare, il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, elaborato in collaborazione con il responsabile della sicurezza informatica dei dati e con le altre strutture competenti dell'Azienda, nonché per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti del documento stesso;
 - d) cura la consegna ai responsabili del trattamento dei dati personali e al responsabile della sicurezza informatica dei dati di tutta la normativa sulla privacy e della parte o delle parti di competenza del documento programmatico sulla sicurezza, o, in alternativa, fornisce indicazioni circa i luoghi ove sia ubicata e consultabile la raccolta dei predetti atti;
 - e) vigila sull'osservanza del presente Regolamento e fornisce consulenza ai responsabili dei trattamenti sulle problematiche riguardanti la normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
 - f) cura la costituzione e l'aggiornamento dei seguenti archivi:
 1. censimento dei trattamenti dei dati personali di cui all'Art. 9, comma 7;
 2. elenco dei responsabili dei trattamenti, anche esterni, con i relativi recapiti;
 3. elenco delle banche dei dati personali custoditi dall'Azienda, con indicazione delle rispettive sedi e caratteristiche;
 - g) fornisce collaborazione all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Azienda per le informazioni all'utenza relative all'applicazione della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
 - h) cura l'elaborazione e la raccolta della modulistica, da utilizzarsi all'interno dell'Azienda per l'applicazione del Codice e del presente regolamento, promuovendone l'uniformità;
 - i) effettua i necessari approfondimenti per l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro;

- l) propone gli interventi di formazione a livello aziendale, in tema di normativa sulla riservatezza e protezione dei dati;
 - m) effettua la ricognizione dei contratti in essere, per le finalità di cui all' Art. 10, comma 5.
2. Il Referente per la privacy è coadiuvato da un Comitato per l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nominato con atto del Direttore generale.
 3. Il responsabile della sicurezza informatica dei dati, individuato nel dirigente della Struttura complessa Informatica, sovrintende alle risorse dei sistemi operativi degli elaboratori, delle banche dati e, nel suo complesso, del sistema informatico di cui è dotata l'Azienda. Il responsabile della sicurezza informatica dei dati, in particolare, adotta le misure di sicurezza individuate nel documento programmatico sulla sicurezza, al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati e gli accessi non autorizzati alle banche dati, alle reti e, in generale agli strumenti elettronici aziendali.
 4. L'Azienda assicura al referente e al responsabile della sicurezza informatica dei dati adeguate risorse per lo svolgimento dei compiti ad essi assegnati.

Art. 8 Formazione del personale

1. L'Azienda, organizza nell'ambito dei programmi di formazione continua del personale interventi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni ai dati stessi.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare del trattamento, dai responsabili e dagli incaricati. Non è consentito il trattamento di dati personali da parte di persone non autorizzate.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti direttamente dall'Azienda o ad essa comunicati da altri soggetti è effettuato sia con strumenti elettronici che senza l'ausilio degli strumenti stessi.
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 e 22 del Codice.
4. Il trattamento comprende, in particolare, le seguenti operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, distruzione, comunicazione, diffusione.
5. I trattamenti effettuati dall'Azienda sono effettuati per perseguire:
 - a) le proprie funzioni istituzionali come previsto agli articoli 18 e 19 del Codice;
 - b) le finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di terzi o della collettività a norma dell'articolo 76 del Codice;

- c) le finalità relative alle attività di cui all'articolo 85 del Codice e rientranti nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici;
 - d) le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 86 del Codice;
 - e) le altre finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice con particolare riferimento a quelle indicate agli articoli 65, 67, 68, 71, 73 e 112, o da altre disposizioni di legge.
6. Per i dati sensibili o giudiziari, possono essere trattati i tipi di dati e possono essere eseguite le operazioni previste da espresse disposizioni di legge, dal regolamento regionale emanato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice e dalle autorizzazioni del Garante.
 7. Il Referente, anche ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 6, provvede, in collaborazione con i responsabili del trattamento, al censimento di tutti i trattamenti di dati personali effettuati ed al relativo aggiornamento periodico. Il censimento è parte integrante del Documento programmatico sulla sicurezza, di cui all'Art. 15, comma 2.
 8. Nuovi trattamenti, che dovessero rientrare tra quelli previsti dall'articolo 37 del Codice, che dovessero essere effettuati dall'Azienda per sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento, non possono essere iniziati prima della relativa notifica al Garante.
 9. Le modalità del trattamento dei dati personali sono indicate negli articoli 11, 14, 17 e 22 del Codice.

Art. 10 Trattamento dei dati personali da parte di soggetti esterni all'Azienda

1. I soggetti che, per esigenze organizzative dell'Azienda e in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali e in base a uno specifico rapporto giuridico, effettuano con utilizzazione della propria organizzazione o di quella dell'Azienda stessa trattamenti di dati per conto di quest'ultima (ad es. enti, soggetti accreditati, società di informatica, organismi di consulenza, istituti di credito e assicurativi, istituti per la formazione, associazioni di volontariato e simili), sono di norma nominati responsabili del trattamento, sempre che in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del Codice (esperienza, capacità, affidabilità).
2. La nomina a responsabile del trattamento è effettuata nell'ambito dei contratti, delle convenzioni, nelle lettere di incarico e negli altri atti che regolano i rapporti tra l'Azienda e i soggetti esterni di cui al comma 1.
3. L'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni previste dal presente regolamento è condizione essenziale per l'inizio dello specifico rapporto giuridico tra le parti. E' fatto obbligo alla struttura competente per la stipula del contratto o della convenzione trasmettere al Referente, entro sette giorni dalla stipula, copia dell'atto di nomina del responsabile esterno controfirmato per accettazione.
4. Nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno dell'Azienda (outsourcing) è inserita apposita clausola di garanzia con cui il soggetto affidatario si impegna, nel trattamento dei dati personali effettuati in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle norme del Codice e di quanto disposto dall'Azienda in materia ai sensi dell'Art. 15.

5. L'affidatario, in particolare, è tenuto a comunicare:
 - a) i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti;
 - b) le misure minime adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali.
6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Referente effettua, con la collaborazione dei dirigenti competenti, una ricognizione dei contratti in essere, al fine di verificare l'apposizione delle clausole di cui ai commi precedenti, provvedendo, in mancanza, a promuovere la necessaria integrazione dei contratti medesimi, mediante apposito atto aggiuntivo.

Art. 11 Notificazioni e Comunicazioni al Garante

1. In caso di cessazione di trattamenti previsti dall'articolo 37 del Codice o di mutamento di taluno degli elementi già comunicati nella prima notificazione od in quelle successive di variazione, la notificazione al Garante è effettuata a cura del Referente, secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 38 del Codice stesso.
2. Il Referente trasmette al Garante le comunicazioni previste dall'articolo 39, comma 1, del Codice.

Art. 12 Informazioni per la raccolta dei dati

1. Il responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire all'interessato, avvalendosi del personale incaricato, individuato a norma dell'Art. 5, una completa informazione riguardo alle notizie indicate dall'articolo 13 del Codice.
2. Salvo quanto previsto nei commi 4 e 5, l'informativa di cui al comma 1 viene fornita agli interessati mediante idonei strumenti quali:
 - a) avvisi da affiggere in evidenza all'ingresso delle strutture dell'azienda, nelle sale d'attesa e negli altri locali di affluenza del pubblico;
 - b) appositi moduli da consegnare agli interessati;
 - c) apposite avvertenze inserite nelle lettere di affidamento di un determinato servizio o nei contratti.
3. Nell'informativa di cui al comma 2 è indicato il soggetto e l'eventuale sito della rete di comunicazione, presso cui l'interessato può rivolgersi per ulteriori e maggiori informazioni, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili, nonché per esercitare i propri diritti.
4. Al personale dipendente, al personale medico convenzionato, ai soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, agli specializzandi, ai tirocinanti, agli allievi ed ai docenti di corsi, ai volontari, agli operatori del servizio civile, ecc., l'informativa viene fornita per iscritto, in sede d'instaurazione dei relativi rapporti (nel contratto di lavoro per i dipendenti, nella lettera di incarico per i medici convenzionati e per i docenti, nel modulo di iscrizione per gli allievi, nel contratto libero-professionale per i consulenti ed i liberi professionisti, nella lettera di autorizzazione per i tirocinanti, gli specializzandi ed i volontari, ecc.). Ai soggetti

che hanno già instaurato rapporti con l'Azienda, l'informativa è fornita nei tempi e con modalità che saranno concordate tra il referente e i responsabili del trattamento.

5. Alle ditte partecipanti a gare di forniture di beni o servizi o di affidamento di lavori, ai candidati di concorsi o di avvisi pubblici, l'informativa, viene resa in sede nei relativi bandi, con l'indicazione del responsabile del trattamento dei dati relativi alle suindicate procedure.
6. Ai soggetti che hanno già instaurato rapporti con l'Azienda, l'informativa è fornita nei tempi e con modalità che saranno concordate tra il Referente e i responsabili del trattamento.
7. In particolari situazioni, l'informativa può essere resa oralmente e, sempreché possibile, attestata per iscritto.
8. Le modalità per fornire agli interessati l'informativa di cui al presente articolo sono definite d'intesa tra il Referente e i responsabili del trattamento.

Art. 13 Uso delle apparecchiature di video-sorveglianza

1. L'installazione di apparecchiature di video-sorveglianza è autorizzata dal Titolare previo accordo con le organizzazioni sindacali, solo quando ciò sia strettamente indispensabile per l'esercizio delle attività assistenziali o didattiche, ovvero per la sicurezza delle persone e delle attrezzature (monitoraggio delle persone ricoverate, controllo di corridoi, di sale di attesa, dei reparti o di altri locali, di spazi esterni, delle porte di accesso agli edifici) e non siano attuabili o sufficienti altre misure di sorveglianza.
2. Il trattamento dei dati personali con le apparecchiature di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto della dignità e dell'immagine delle persone, delle norme a tutela dei lavoratori e delle prescrizioni del Garante.
3. Il Titolare fornisce al responsabile del trattamento le istruzioni necessarie sulle modalità di trattamento dei dati raccolti con le apparecchiature di video-sorveglianza, sulle misure di sicurezza da osservare, nonché sull'informativa da fornire agli utenti, agli operatori e alle altre persone che a qualsiasi titolo accedono agli spazi sorvegliati, in relazione alle finalità e alla tipologia del sistema di sorveglianza.

Art. 14 Consenso al trattamento dei dati

1. Nei trattamenti dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato, l'Azienda organizza modalità atte a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato, secondo le indicazioni contenute negli articoli 81 e 82 del Codice.
2. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere dell'interessato, il consenso di cui al comma 2 viene prestato, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora.

3. Per il trattamento dei dati personali diversi di quelli di cui al comma 1, non è necessario il consenso dell'interessato.

Art. 15 Conservazione e sicurezza dei dati

1. Per il trattamento dei dati personali, l'Azienda, adotta misure di sicurezza, fisiche, logiche ed organizzative, al fine di garantire l'integrità, la disponibilità e la protezione dei dati stessi e di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, si provvede con:
 - a) l'adozione di un documento programmatico sulla sicurezza, approvato con atto del Titolare, elaborato secondo le prescrizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato al Codice;
 - b) l'adozione, a cura del Referente, in collaborazione con il responsabile della sicurezza informatica dei dati, di linee-guida per dare piena applicazione alle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
 - c) la verifica, a cura dei responsabili del trattamento in collaborazione con il responsabile della sicurezza informatica dei dati, dell'applicazione delle misure di sicurezza individuate dal documento programmatico sulla sicurezza.
3. Il documento programmatico sulla sicurezza è portato a conoscenza di tutti i responsabili del trattamento per la parte o le parti di loro competenza ed è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione all'esperienza maturata ed all'evoluzione tecnica, tenendo conto degli eventuali adeguamenti del disciplinare tecnico allegato al Codice, adottati dagli organi competenti. Dell'avvenuta adozione del predetto documento e dei relativi aggiornamenti è fatta menzione nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio dell'Azienda.
4. Le linee guida sono fornite ai responsabili unitamente alle istruzioni di cui all'Art. 3, comma 2, lettera d).

Art. 16 Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e i dati giudiziari, tra le diverse strutture dell'Azienda o ai soggetti esterni all'Azienda designati responsabili del trattamento a norma dell'Art. 10, ove ciò avvenga per disposizioni di legge o di regolamento o di contratto, o sia comunque necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, costituisce compito di istituto e non richiede specifiche formalità, salvo il rispetto delle misure di sicurezza.
2. La comunicazione di dati personali ad altri responsabili interni o esterni all'Azienda è effettuata, comunque, solo in caso di necessità e sempreché non sia possibile perseguire le stesse finalità mediante l'utilizzo di dati anonimi o aggregati che impediscano l'identificazione dell'interessato.

3. I dati comuni trattati dall'Azienda possono essere comunicati a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione può essere effettuata quando sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, del Codice e le eventuali specifiche determinazioni del Garante.
4. La comunicazione di dati comuni a soggetti privati o enti pubblici economici è ammessa unicamente quando è prevista da norme di legge o di regolamento.
5. La comunicazione dei dati sensibili e dei dati giudiziari, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, è consentita solo qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 20 e 21 del Codice.
6. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo disposizioni di legge.
7. Sono consentite la comunicazione e la diffusione di dati personali, se richieste in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi degli articoli 53 e 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. La comunicazione e la diffusione dei dati per finalità di ricerca scientifica o di statistica sono consentite qualora si tratti di dati anonimi e comunque tali da non consentire l'identificazione degli interessati.
9. Il trasferimento di dati personali verso Stati appartenenti all'Unione Europea, è consentito nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti, senza necessità di autorizzazione del Garante.
10. Qualora i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Stati non appartenenti all'Unione Europea, debbono essere osservate le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 del Codice.

Art. 17 Comunicazioni e notizie sullo stato di salute degli utenti

1. Le comunicazioni e le informazioni sulle specifiche patologie dell'interessato possono essere rese a quest'ultimo solo per il tramite del medico dell'Azienda competente in relazione ai provvedimenti organizzativi Aziendali, ovvero per il tramite del medico di fiducia dell'interessato da lui designato o del medico che ha prescritto il ricovero o gli accertamenti.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali può autorizzare per iscritto gli esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato. L'autorizzazione è disposta in sede di designazione dei predetti esercenti quali incaricati al trattamento dei dati e ne individua i limiti, le modalità e le cautele ai sensi dell'articolo 84 del Codice.
3. Nel caso l'interessato si trovi in stato di impossibilità fisica, di incapacità di agire, di incapacità di intendere e di volere, le comunicazioni e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese a chi dimostri, anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.

445, di esercitare legalmente la potestà ovvero di essere un prossimo congiunto, un familiare, un convivente, o, in loro assenza, il responsabile della struttura presso cui dimora.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rese anche a familiari dell'interessato o a terzi, durante il suo ricovero o in sede di pronto soccorso, soltanto previo consenso scritto dell'interessato stesso, da acquisire preventivamente con apposito modello.
5. Le cartelle cliniche, i referti di pronto soccorso, i referti concernenti le prestazioni diagnostiche, le relazioni e le schede sanitarie, le certificazioni rilasciate da organismi sanitari, nonché qualsiasi altro documento contenente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, sottoscritti dalle persone competenti, in relazione alla vigente normativa e agli atti di organizzazione Aziendale, e redatti in forma intelligibile per l'interessato, sono consegnati in busta chiusa al medesimo ovvero a persona da lui delegata per iscritto, munita di documento di riconoscimento proprio e, anche in fotocopia, del delegante, dei quali dovranno essere annotati gli estremi.

Art. 18 Accesso alle liste di attesa

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e fatto salvo il diritto di accesso da esercitarsi ai sensi dell'Art. 21 del presente regolamento, l'interessato ha diritto a conoscere, anche tramite un proprio delegato da identificarsi come previsto all'Art. 17, comma 5, il numero di posizione che occupa nelle liste delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, dei ricoveri ospedalieri e nelle altre liste di attesa, ma non può essere messo a conoscenza dei nominativi delle persone che lo precedono o che lo seguono nell'elenco.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, le informazioni sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa sono fornite ai soggetti che vi abbiano interesse, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 19 Procedure organizzative a tutela della riservatezza in ambiente sanitario

1. Presso tutti i presidi dell'Azienda, a cura dei direttori medici dei presidi ospedalieri e dei direttori di distretto, sono adottate procedure, quali l'adozione di opportuna segnaletica per delimitare le distanze di cortesia, atte a garantire la riservatezza degli utenti in occasione di richiesta o fruizione di prestazioni sanitarie (prenotazioni, esami diagnostici, visite mediche, certificazioni, etc.) o amministrative (rimborsi, indennità, ecc.).
2. I dirigenti di cui al comma 1, nonché i responsabili dei trattamenti sono tenuti ad adottare idonee misure atte a garantire che le informazioni sanitarie personali rese agli utenti verbalmente (chiamata dei pazienti, indagine anamnestica, elaborazione diagnostica, colloqui con familiari, ecc.) o tramite supporto cartaceo (documenti sanitari), non siano accessibili o percepibili da parte di terzi non espressamente autorizzati dagli interessati.
3. Le strutture ospedaliere possono fornire informazioni sui degenti, anche tramite il centralino telefonico, limitatamente alla loro presenza in ospedale e sulla loro collocazione all'interno della struttura, salvo che il degente chieda di non rendere nota la sua presenza.

4. Non possono essere esposti al pubblico, nei reparti o in altri locali, i nominativi dei pazienti ricoverati.

Art. 20 Pubblicità degli atti e diritto alla riservatezza

1. Salva diversa disposizione di legge, l'Azienda garantisce la riservatezza dei dati sensibili in sede di pubblicazione all'Albo delle deliberazioni o di altri atti, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati.
2. Per assicurare, comunque, la completezza delle deliberazioni, i dati personali da escludere dalla pubblicazione sono inseriti in un apposito documento che viene trattenuto agli atti e il cui accesso è consentito nei casi e con le modalità di cui all'Art. 22.

Art. 21 Esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice

1. Per i diritti dell'interessato in ordine all'accesso ed al trattamento dei suoi dati personali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del Codice.
2. La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 può essere fatta pervenire:
 - a) direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia od anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso (es. la conoscenza personale);
 - b) tramite altra persona fisica od associazione (es. sindacato, associazione di tutela, ecc.), a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - c) tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
 - d) se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
3. L'interessato può presentare od inviare la richiesta di cui al comma 2:
 - a) al responsabile del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
 - b) all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda o all'Ufficio per le relazioni con il pubblico, che ne cureranno l'inoltro al responsabile del trattamento.
4. La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento alle informazioni riguardanti la propria persona e non si estende ai dati relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano. Nel caso che i dati relativi al

richiedente siano intrecciati con quelli di terzi al punto tale da essere incomprensibili o snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi o scomposti rispetto alla loro originaria collocazione, il responsabile del trattamento autorizza l'esibizione degli atti all'interessato, ricorrendo le condizioni per l'accesso previste dall'Art. 22 del presente regolamento.

5. Per agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, il Referente predispone apposita modulistica.
6. Il riscontro alle richieste degli interessati deve essere fornito entro quindici giorni dalla data di ricezione. Se le operazioni necessarie per l'integrale riscontro sono di particolare complessità ovvero ricorre altro giustificato motivo, il riscontro può essere fornito entro trenta giorni dalla data di ricezione, previa tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Per evitare un pregiudizio all'Azienda, l'accesso dell'interessato ai propri dati personali può essere differito, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini difensive o per far valere o difendere un diritto dell'Azienda stessa in sede giudiziaria. L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.
8. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
9. Eventuali ulteriori modalità organizzative e procedurali per il riscontro delle richieste sono indicate nelle istruzioni che il Titolare impartisce, a norma dell'Art. 3, comma 2, lett. d).

Art. 22 Diritto di accesso alla documentazione

1. Salvo quanto previsto all'Art. 21 e fatti salvi gli atti sottratti all'accesso per norma di legge o di regolamento, l'Azienda garantisce il diritto di accesso alla documentazione amministrativa a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nonché nell'esercizio dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nel caso l'istanza di accesso riguardi documentazione contenente dati riservati, comuni o sensibili, di terzi, salvo quanto previsto al comma 3, l'accesso è limitato alla sola visione dei dati la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere un proprio interesse giuridico, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati da visionare rispetto alle finalità per le quali è consentito l'accesso stesso.
3. Qualora l'istanza di accesso riguardi documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di un terzo, l'accesso è consentito a condizione che ciò si renda necessario per far valere o difendere in sede giudiziaria una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti del terzo, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, sempre che le informazioni richieste siano pertinenti e non eccedenti le finalità per cui è richiesto l'accesso stesso.

4. E' comunque garantito l'accesso agli atti amministrativi che non contengono dati personali di soggetti diversi da quelli del richiedente, sempreché ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 23 Modulistica

1. Per l'attuazione del presente regolamento l'Azienda adotta appositi modelli, che sono periodicamente aggiornati a cura del Referente, in collaborazione con i responsabili del trattamento. Eventuali ulteriori modelli da adottare per specifiche esigenze organizzative delle strutture sono predisposti dai responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, con la collaborazione del referente.

Art. 24 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa contenuta nel Codice e nei provvedimenti emanati dal Garante.
2. Il presente regolamento sarà aggiornato a seguito di eventuali modificazioni alla vigente normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali.